



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
IV Ufficio - Attività Contrattuali

Prot. 6441

CIG: Z9A13C7199

CAPITOLATO SPECIALE PER FORNITURE IN ECONOMIA

OGGETTO: Servizio di preparazione, confezionamento e distribuzione – compreso il costo per l'acquisto dei viveri – di due pasti giornalieri, pomeridiano e/o serale, a favore del Personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza nonché del Personale delle Forze dell'Ordine impegnato in servizio di vigilanza presso le sedi dei seggi elettorali del Comune di Avellino– **biennio 2015/2016.**

Lo scrivente deve provvedere ad affidare per il biennio 2015/2016, il servizio in oggetto, da espletarsi secondo le sotto elencate modalità:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Fornitura pasti al personale delle FF.OO. in occasione delle consultazioni elettorali . Detti pasti dovranno essere composti da :
 - Un primo piatto a scelta fra due (di cui uno di pasta);
 - Un secondo piatto a scelta fra due (di cui almeno uno di carne);
 - Un contorno con relativi condimenti, pane, frutta e ½ litro di acqua minerale;
2. Sarà cura dell'Organismo di P.S. che sovrintende il servizio comunicare gli aventi diritto per ciascun pasto.

Articolo 2

(Oneri a carico dell'Impresa)

1. Il pasto dovrà essere recapitato presso ciascuna sezione elettorale in contenitori conformi alla vigente normativa in materia di trasporto alimentare ed in grado di assicurare che i pasti giungano ai seggi mantenendo la corretta temperatura di consumazione .
2. Il fornitore si impegna ad effettuare il servizio anche nel giorno di chiusura settimanale e per ferie;
3. Il fornitore dovrà , altresì, assicurare la consegna del necessario Kit di posate, bicchieri, tovaglioli e tovaglietta in confezioni monouso.
4. La ditta si obbliga all'osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria, in particolare a quelle contemplate degli artt. dal 37 al 42 del D.P.R. 26.3.80 n. 327;
5. La ditta si obbliga, altresì, ad effettuare il servizio di consegna presso i seggi elettorali, con idonei automezzi debitamente autorizzati per il trasporto di alimenti, affinché i pasti siano recapitati tra le ore 12.00 e le ore 15.00 per 1^ ordinario e tra le ore 19.00 e 21.00 per il 2^ ordinario.

Articolo 3

(Durata dell'affidamento)

1. L'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2016;
2. Il contratto ha un valore presunto di € 20.000,00 IVA esclusa, tuttavia l'Amministrazione ha facoltà di ordinare un numero di pasti nel biennio anche inferiore a detto importo, senza che il contraente



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA
IV Ufficio - Attività Contrattuali

Articolo 4

(Importo dell'affidamento - Pagamenti)

1. L'Amministrazione liquiderà, per ogni pasto, il seguente corrispettivo:
 - a) €, I.V.A. compresa come per legge;
3. Il soggetto che fruisce del servizio, all'inizio di ciascun pasto, dovrà consegnare all'impresa apposito documento, rilasciatogli dal Comando e debitamente firmato da quest'ultimo;
3. La ditta dovrà emettere fatture elettroniche sul portale MEF distinte per ciascun organismo di Polizia;
4. Le fatture, **sulle quali va riportato il CIG**, corredate degli anzidetti documenti per i pasti forniti, dovranno essere consegnate alla Questura di Avellino per l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e per l'apposizione del nulla osta al pagamento;
5. Il pagamento sarà disposto dalla Prefettura di Avellino con ordinativo di pagamento intestato alla ditta "....." e con le modalità indicate dal fornitore medesimo;
6. La liquidazione della spesa è subordinata all'acquisizione da parte di questa Amministrazione della documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta affidataria.

Articolo 5

(Vigilanza)

1. Il titolare dell'Organismo di P.S. interessato al servizio vigilerà sull'osservanza delle condizioni previste dalla convenzione e, qualora ne ravvisi la necessità, potrà impartire istruzioni in ordine all'espletamento del servizio al titolare od al legale rappresentante dell'impresa;
2. Il titolare del predetto Organismo di P.S. potrà, inoltre, chiedere all'impresa l'allontanamento di quegli operai che risultassero incapaci, inidonei, e manifestassero un cattivo contegno.

Articolo 6

(Tutela contro azioni di terzi)

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione ed a terzi in dipendenza di manchevolezze e di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente convenzione.

Articolo 7

(Inadempienze e penalità)

1. In caso di inadempienze l'impresa è soggetta a penalità;
2. L'Amministrazione comunica la natura delle inadempienze rilevate precisando l'ammontare della penalità applicata e diffidando l'impresa a rimuoverle, avvertendola che in difetto o in caso di recidiva, adotterà ulteriore provvedimento sanzionatorio elevando la misura della penalità entro i limiti previsti nel comma successivo;
3. Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza, da un minimo dell'1% ad un massimo del 3% dell'importo mensile dovuto, al netto dell'IVA, per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA

IV Ufficio - Attività Contrattuali

4. In caso di mancato svolgimento del servizio, salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità del 3% sull'importo mensile dovuto, al netto dell' I.V.A., per ogni giorno di omesso servizio;
5. Tutto ciò, senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate;
6. Di ogni deficienza o mancanza, l'Amministrazione renderà informata l'impresa con idoneo mezzo documentale;
7. L'impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale;
8. L'Amministrazione provvederà a far eseguire il servizio non svolto dall'impresa nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese dell'impresa stessa.

Articolo 8

(Modalità di applicazione delle penalità)

1. L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'impresa dipendenti dal presente contratto e, per l'eventuale eccedenza, con i crediti derivanti da altri contratti in corso fra le parti;
2. Le penalità saranno notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale;
L'ammontare delle penalità sarà compensato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento di fatture, previa acquisizione di idonea nota di credito.

Articolo 9

(Risoluzione e recesso del contratto)

1. Qualora le inadempienze si verificano con frequenza o dipendano da dolo o colpa grave, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto in ogni tempo il contratto di affidamento, previo avviso scritto all'impresa, alla quale, in tal caso, verrà corrisposto il prezzo contrattuale dei servizi effettuati fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro ai sensi degli articoli precedenti;
2. La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa;
3. E', altresì, in facoltà dell'Amministrazione di recedere totalmente o parzialmente dal contratto nei casi di cessazione o sospensione dell'attività della mensa interessata al servizio per periodo superiore ad un mese;
4. L'impresa potrà chiedere la risoluzione del contratto, in caso d'impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
5. Il recesso e la risoluzione di diritto del contratto, vengono dichiarati con decreto emanato dall'Autorità Prefettizia.

Articolo 10

(Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose, la ditta si impegna, in conformità all'art. 3, comma 1 della L. 13.8.2010, n.° 136, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale accesso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Prefettura, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale;



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA

IV Ufficio - Attività Contrattuali

2. La ditta si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei citati conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
3. L'affidamento si intende risolto di diritto, qualora la ditta venga meno agli obblighi di cui ai commi precedenti.

Articolo 11

(Contenzioso e domicilio legale)

1. Le eventuali controversie saranno risolte dal giudice ordinario, senza possibilità di adire il giudizio arbitrale. In pendenza del giudizio, per garantire la continuità del servizio, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali;
2. Qualora si rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di commettere ad altri il servizio di cui abbisogni, nei modi e nei termini che crederà più opportuni;
3. In tale caso, il prezzo pagato in più di quello dovuto per contratto verrà rimborsato dall'impresa inadempiente;
4. Valgono, per la rivalsa del prezzo, le prescrizioni stabilite dal presente contratto in merito all'applicazione delle penalità;
5. Il Foro competente è quello dell'Amministrazione contraente;
6. Agli effetti del presente contratto, l'impresa elegge il proprio domicilio in, alla Vian.;

Articolo 12

(Notifiche e comunicazioni)

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per gli adempimenti previsti dalla presente convenzione, saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero telefax su carta intestata dell'Ufficio e con firma del Funzionario Responsabile, indirizzati all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto;
2. Le stesse potranno essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa od ad altro suo qualificato incaricato, che dovrà rilasciare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali l'impresa intenda dare data certa, saranno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o potranno essere rimesse direttamente all'Amministrazione, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.
Saranno valide le comunicazioni a mezzo fax la cui ricezione risulterà confermata dall'Amministrazione.

Articolo 13

(Spese contrattuali)

1. La presente scrittura sarà registrata in caso d'uso;
2. In caso di registrazione l'impresa riconosce a suo carico le spese di copia e bollo, nonché quelle per la registrazione fiscale del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Avellino*

SERVIZIO CONTABILITÀ E GESTIONE FINANZIARIA

IV Ufficio - Attività Contrattuali

Articolo 14

(Cauzione)

Il fornitore presenterà cauzione da versare in contanti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero, polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia degli adempimenti contrattuali, per un importo pari al 10% del valore dell'affidamento.

Tale fidejussione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di garanzia. Detto deposito sarà mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrato a mano a mano che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del presente contratto

Data